

Avv. Guido Martinelli  
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, lì 21/05/2020

Circolare n. 13A/2020

Oggetto: Decreti riguardanti lo sport e il terzo settore

Decreto rilancio - Premessa

E' stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020 Il decreto legge 19-05-20 n. 34 che era stato originariamente definito decreto aprile, poi causa ritardi maggio e che ora appare ribattezzato come "rilancio".

I contenuti del decreto, sulla base delle anticipazioni che erano state diffuse, avevano già avuto ampia diffusione anche nel mondo dello sport e del terzo settore,

Proviamo a riassumerli ora che hanno ottenuto il "crisma" della ufficialità.

Decreto rilancio – provvedimenti a sostegno delle realtà sportive e del terzo settore

Art. 24 - Irap

La norma prevede che non sia dovuto il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 fermo restando il saldo dell'acconto dovuto per il medesimo periodo, non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto del periodo di imposta in corso.

Art. 25 – Contributi a fondo perduto

1. *Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917....*

La norma appare di interesse perché, diversamente da quanto era previsto in altri provvedimenti qui riguarda contributi a fondo perduto.

Destinatari appaiono però i soggetti "esercenti attività di impresa". Si ritiene pertanto che potranno trovare accesso solo le società sportive e le cooperative sportive dilettantistiche di

capitali nonché le imprese sociali. Si attendono maggiori chiarimenti per comprendere se sarà possibile darne una lettura allargata anche alle associazioni con partita Iva.

*4. . Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.*

Il riferimento al fatturato e ai corrispettivi porta a ritenere che non entrino nel computo eventuali proventi istituzionali (tipo quote pagate dagli iscritti ai corsi)

*5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:*

- a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;*
- b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;*
- c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*

Il contributo non concorre alla formazione del reddito sia ai fini Ires che Irap. Per richiedere il contributo si dovrà fare domanda in via telematica alla Agenzia delle entrate. L'istanza dovrà essere presentata entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore della Agenzia che ne disporrà le modalità di presentazione. Si segnala che sarà poi la stessa Agenzia delle entrate che provvederà al controllo della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo.

#### Art. 28 – Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

*1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta*

*un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.*

*2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.*

*3. ....*

*4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.*

*5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.*

*6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

Il credito di imposta in esame appare essere utilizzabile da tutti gli enti del terzo settore, associazioni culturali e sportive, società sportive e cooperative dilettantistiche e imprese sociali. Da evidenziare che spetta anche in quei casi, frequenti nell'ambito delle palestre di cultura fisica, il cui rapporto con la proprietà non sia legato ad un contratto di locazione ma bensì di affitto d'azienda.

Si pone il problema della cumulabilità o meno con la riduzione al 50 del canone di locazione, per lo stesso periodo, previsto per gli impianti sportivi di cui all'art. 216 di seguito illustrato.

#### Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

Art. 98 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Si amplia anche ai mesi di aprile e maggio la possibilità di ricevere l'indennità di 600 euro prevista per i lavoratori che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui all'art. 96 del d.l. n. 18/20. Il provvedimento appare finanziato con 200 milioni di euro e si conferma che non possa essere riconosciuto ai percettori di altro reddito di lavoro e del reddito di cittadinanza.

Coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo e hanno ottenuto il contributo non saranno tenuti a ripresentare la domanda. Viene rifinanziato anche il provvedimento per il mese di marzo di modo che possa essere garantito l'importo a tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

Sarà aperta una finestra per consentire la presentazione della domanda per i lavoratori dello sport che pur avendone i requisiti non avessero presentato ancora la domanda.

Non viene prevista alcuna limitazione al reddito corrisposto nel 2019.

Viene inoltre introdotta la possibilità della cassa integrazione per gli sportivi professionisti con retribuzione annua lorda non inferiore a 50.000 euro.

Art. 120 – credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

*Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.*

Art. 125 – Sanificazione per gli ambienti di lavoro

*Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid 19 ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni agli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore .....spetta un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 60,000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020*

Art. 127 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Viene confermata la sospensione dei citati versamenti fino al 16 settembre 2020

Art. 156 – procedure per il cinque per mille

Viene prevista una accelerazione delle procedure previste per l'erogazione della contribuzione cinque per mille relative all'anno 2019

Art. 216 – Disposizioni in materia di impianti sportivi

*All'art. 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole “al 31 maggio 2020” sono sostituite con le seguenti: “al 30 giugno 2020”;*

*b) al comma 2, le parole “entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.*

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

*2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti- legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione in godimento, comunque denominati, o di gestione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.*

Viene prevista la possibilità, dietro richiesta delle sportive che gestiscono impianti pubblici, di una revisione dei rapporti concessori da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico – finanziario originariamente pattuito che possono consentire anche la proroga della originaria durata del rapporto. Ai sensi della norma in esame tale revisione potrà essere richiesta solo dai gestori con rapporto in scadenza entro luglio 2023.

Ad avviso dello scrivente, comunque, anche i soggetti con rapporto che andrà a scadere successivamente, sulla base di quanto previsto dal vigente codice degli appalti, avranno titolo per poter richiedere la revisione dei contenuti della convenzione di gestione in essere.

*3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.*

Viene previsto a favore del conduttore anche di un impianto sportivo di proprietà privata il diritto ad una riduzione del canone locatizio in misura non inferiore al 50% dell'importo contrattuale per cinque mensilità da marzo a luglio. Si ritiene che si potrà andare in compensazione sui canoni futuri nel caso in cui sia già stato versato per le mensilità passate l'intero canone. Si potrà comunque provare il maggior danno e ottenere, in questo caso però in sede giudiziale, una riduzione ulteriore.

*A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.*

Infine viene previsto che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame per gli acquirenti che non hanno potuto godere dei servizi sportivi a causa della chiusura dell'impianto i gestori potranno, in alternativa al rimborso provvedere all'emissione di un buono di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dal

venir meno delle misure di sospensione dell'attività sportiva. Si ricorda che comunque non si dovrà provvedere a nessuna restituzione, ivi compreso il voucher indicato, nel caso in cui si trattasse di quote associative versate ad associazioni. Si rimarca la disparità di come analogo vantaggio non viene invece previsto per le associazioni culturali. Per le sportive si potrà poi porre il problema di una eventuale successiva mancanza di idoneità alla pratica sportiva da parte del soggetto possessore del buono che ne potrà impedire il godimento. In tal caso si dovrà procedere alla restituzione della quota versata.

Art. 217 – fondo per il rilancio del sistema sportiva nazionale

*Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" ...*

Viene poi istituito un fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale finanziato in quota parte con i proventi relativi alle scommesse sportive.

Il fondo sarà gestito dall'ufficio sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

*...Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo ....*

Sarà appunto da attendere detto decreto per meglio comprendere le modalità di erogazione e distribuzione di dette somme.

Art. 218 – Disposizioni processuali eccezionali

Viene stabilita la competenza esclusiva, anche nel merito, del Collegio di Garanzia dello sport del Coni per le controversie derivanti dalle decisioni assunte dalle Federazioni sportive in materia di sospensione del campionati, promozioni e retrocessioni legate all'emergenza covid. Successivamente si potrà ricorrere al Tar Lazio, sezione di Roma e in definitivo appello al Consiglio di Stato.

Cordiali saluti.

  
Avv. Guido Martinelli